



COMUNE DI PREDAZZO

**REGOLAMENTO
DEI PASSI CARRABILI**

(artt. 22, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada e art. 46 del relativo Regolamento di Esecuzione
modificato dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996 n.610)

Approvato con delibera C.C. n. 19 dd. 26.05.2009.

ESECUTIVO A FAR DATA DAL 10.06.2009

DESCRIZIONE

L'apertura di un accesso o passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli tra una sede stradale pubblica e uno spazio privato, quale ed esempio l'interno di una proprietà confinante, cortili, autorimesse, parcheggi, distributori di carburanti.

Si considera passo carrabile anche l'accesso ad una strada privata ad esclusivo uso privato: l'autorizzazione e il cartello valgono per i tutti i frontisti all'interno della strada privata; il cartello va posto all'inizio della strada stessa.

Nota bene. L'autorizzazione non consente l'utilizzo dell'area relativa al passo carrabile come zona di sosta anche temporanea, o per lo scarico merci; non lo consente neppure per i titolari stessi dell'autorizzazione.

ARTICOLO 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 2 – Requisiti e definizione di passo carrabile

2. Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.
3. La pratica può essere avviata solo dalla proprietà interessata (privata o azienda): dell'Amministratore se si tratta di un condominio.

ARTICOLO 3 - Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada provinciale o statale, correnti nell'interno del centro abitato (art. 26 c.3 Nuovo Codice della Strada così come modificato dall'art. 15 del D.Lgs 10 settembre 1993 n. 36), senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi permessi per costruire.
3. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

4. L'autorizzazione, di cui al presente articolo, è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992).
5. Per i passi carrabili esistenti alla data d' entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, per le strade Comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lettera a) dell'art.46 del predetto Regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 4 - Ufficio Comunale competente

1. Competente all' istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tributi.
2. L'Ufficio Tributi provvede a rilasciare idonea autorizzazione mediante l'accertamento del verbale di sopralluogo sottoscritto dall'Ufficio Polizia Municipale, dal quale dovranno risultare:
 - a. la conformità con il codice della strada;
 - b. la larghezza dell'accesso carrabile (espressa in metri);
 - c. documentazione fotografica dell'accesso carrabile.
3. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere redatte in carta legale e corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria e fornitura dell'apposito segnale il quale a norma del nuovo Codice della Strada dovrà contenere il numero di autorizzazione, l'ente e l'anno del rilascio.
4. Qualora, a seguito della richiesta di apertura di un nuovo passo carrabile, dovesse essere necessaria la realizzazione di opportune lavorazioni da effettuarsi sulla proprietà pubblica, quali abbassamenti/innalzamenti di marciapiedi, inserimento di cordoli, scarifiche e nuove pavimentazioni, o quant'altro, tali opere saranno totalmente a carico del richiedente e dovranno essere autorizzate mediante la consueta presentazione di Denuncia di inizio attività (**DIA**) all'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 5 – Documentazione allegata all' istanza

1. Alla richiesta d'autorizzazione alla realizzazione del passo carrabile, così come definito all'art. 3 del presente regolamento, deve essere allegato un progetto in duplice copia, contenente tutte le indicazioni per una descrizione chiara e completa del passo carrabile.
2. In particolare il progetto deve contenere l'estratto mappa catastale ed una planimetria in scala non inferiore ad 1:500 che individua l'ubicazione del passo carrabile.
3. Qualora il passo carrabile sia già assentito con apposita autorizzazione o concessione edilizia, si può chiedere esclusivamente la fornitura del segnale facendo istanza all'Ufficio tecnico Comunale, allegando un rilievo fotografico dello stesso.

ARTICOLO 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento è approvato con atto della Giunta Comunale e deve, in ogni caso, indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo di cui al successivo articolo 8, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ARTICOLO 7 – Spese di sopralluogo e istruttoria

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Codice della strada, è istituito il diritto di istruttoria, eventuale sopralluogo e comprensivo di segnale nella misura prevista dall'allegato **A P. 1** - per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
2. nel caso di presentazione di richiesta di parere preventivo per l'ottenimento dell'autorizzazione del passo carrabile, il diritto è applicato nella misura prevista dall'allegato **A P. 4** - l'eventuale successiva presentazione della richiesta di passo carrabile è comunque assoggettata alla corresponsione dell'importo complessivo nella misura di cui al comma 1.
3. La tariffa annua prevista nell'allegato **A P. 3**.
4. Le somme di cui sopra sono **aggiornabili con deliberazione della Giunta Comunale in occasione del Bilancio di previsione annuale**.
5. sono altresì a carico del richiedente tutte le altre eventuali spese comunque inerenti e connesse al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 8 - Riconoscimento del passo carrabili

1. Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
2. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese per istruttoria e fornitura di apposita segnaletica, da determinarsi con atto della Giunta Comunale.
3. Sull'area di strada antistante il passo carrabile, munito del predetto segnale di divieto di sosta rilasciato da questo comune è vietata la sosta di veicoli. I veicoli lasciati in tale sosta vietata saranno rimossi coattivamente dal Comune, il quale addebiterà le relative spese, oltre alla sanzione per divieto di sosta, al proprietario del veicolo.

ARTICOLO 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà e responsabilità del richiedente

1. Il richiedente dell'autorizzazione di passo carrabile assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

2. nel caso che più proprietari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

ARTICOLO 10 – Subentro della concessione

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, indicando gli estremi della precedente concessione. In caso di accoglimento, si autorizzerà il subentro nell'atto rilasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.
2. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non da diritto ad alcun rimborso.

ARTICOLO 11 – Tipologie costruttive

1. I passi carrabili sono di tre tipi: vedi allegato **B**.
 - A) Quando la proprietà privata dispone di sufficiente rientranza (**5 m**) al fine di consentire la sosta del veicolo al di fuori della proprietà pubblica.
 - B) Quando la proprietà privata **non** dispone di sufficiente rientranza al fine di consentire la sosta del veicolo al di fuori della proprietà pubblica
 - C) accesso diretto da strada (o piazza) pubblica verso la strada privata
2. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

ARTICOLO 12 – Sanzioni e revoca.

3. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nel presente Regolamento e/o nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.
4. In casi di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione e trasmette gli atti al responsabile del servizio con la richiesta dell'adozione del provvedimento di revoca
5. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi degli artt. 22, 26, 27 e 158 c.2 del Codice della Strada e dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione con cui si approva.

Allegato A) al Regolamento Passi Carrabili

1) Nel caso di apertura, ampliamento, modifica di accesso carrabile o di accesso provvisorio per cantiere:

Domanda:

- | | | |
|----|-----------------|------------------------------------|
| 1) | €. 20,00 | tariffa al ml. o frazione di metro |
| 2) | €. 29,24 | n. 2 marche da bollo da € 14,62 |
| 3) | €. 0,52 | diritti di segreteria |
| 4) | €. 15,00 | costo del segnale |
-

2) Nel caso di regolarizzazione di accesso carrabile esistente:

Domanda :

- | | | |
|----|-----------------|------------------------------------|
| 1) | €. 20,00 | tariffa al ml. o frazione di metro |
| 2) | €. 29,24 | n. 2 marche da bollo da € 14,62 |
| 3) | €. 0,52 | diritti di segreteria |
| 4) | €. 15,00 | costo del segnale |
-

3) Tariffa da versare annualmente per ogni passo carrabile


- | | |
|-----------------|---|
| €. 20,00 | tariffa al ml. o frazione di metro
da versarsi entro il 30/06 di ogni anno
riferita all'anno in corso |
|-----------------|---|
-

4) Nel caso di richiesta parere preventivo:


- | | |
|-----------------|-----------------|
| €. 50,00 | omnicomprensive |
|-----------------|-----------------|

ALLEGATO B

Caso particolareggiato a):
la proprietà privata, richiedente l'accesso carrabile, dispone di sufficiente rientranza (5 m) al fine di consentire la sosta del veicolo al di fuori della proprietà pubblica



Caso particolareggiato b):
la proprietà privata, richiedente l'accesso carrabile, non dispone di sufficiente rientranza al fine di consentire la sosta del veicolo al di fuori della proprietà pubblica



Caso particolareggiato c):
accesso diretto da strada (o piazza) pubblica verso strada privata

